

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1135

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **GRECO, D'AMELIO, DI LEMBO, PINTO
e RUFFINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° APRILE 1993

Modifica degli articoli 279, 309 e 310 del codice
di procedura penale

ONOREVOLI SENATORI. - Ai sensi dell'articolo 279 del codice di procedura penale, l'applicazione delle misure coercitive, la loro revoca e le modifiche delle loro modalità esecutive sono adottate, nel corso della fase delle indagini preliminari, dal giudice per le indagini preliminari, che, come è noto, è un giudice monocratico.

Tale caratteristica è presente sia per i procedimenti pretorili, come per i procedimenti di competenza del tribunale e della corte di assise.

È possibile, pertanto, affermare che la delicata materia della libertà personale che ricomprende le misure tipiche della custodia cautelare quali quelle contemplate dagli articoli 284 (arresti domiciliari), 285 (detenzione in carcere) e 286 (detenzione in un luogo di cura) nonché le altre misure coercitive personali e le misure interdittive sono affidate sempre ad un giudice monocratico. Tale potere conferito ad una sola persona appare francamente eccessivo e può determinare la possibilità di valutazioni non ponderate, di errori in giudizio e addirittura di abusi in una materia quale è quella della libertà personale, che in uno Stato democratico costituisce sempre un tema molto delicato da trattare con notevole misura e ponderazione.

Appare, allora, più logico che i provvedimenti concernenti le misure coercitive personali e quelle interdittive siano affidate sempre ad un organo collegiale che, composto di tre giudici, nel reciproco scambio delle opinioni e nella più ponderata valutazione può essere meglio in grado di valutare l'opportunità di adottare, revocare o modificare quelle misure.

La competenza generalizzata di un organo collegiale, se certamente non può eliminare del tutto la possibilità di errori o di abusi, è in grado di ridurli in misura rilevante atteso che un giudizio che proviene da tre magistrati è idoneo, in una

materia così delicata ed importante, a fornire maggiori garanzie rispetto a quello formulato da un giudice monocratico.

Nè è possibile sostenere che tale progetto possa in qualche misura costituire una remora o un freno alle indagini in tema di processi contro la criminalità organizzata e contro la pubblica amministrazione, perchè si tratta soltanto di sostituire, nei medesimi tempi e con le identiche modalità, un giudice monocratico con un giudice collegiale.

Ne guadagna soltanto l'affidabilità dell'organo e non ne rimane pregiudicata la tempestività e la incisività del suo intervento. In questa prospettiva le innovazioni che si propongono non intendono modificare il regime di impugnativa avverso i provvedimenti concernenti quelle misure ed appare allora opportuno che la competenza, in sede di ricorso avverso le ordinanze del tribunale concernente le misure coercitive ed interdittive, sia affidata, in base al testo modificato degli articoli 309 e 310 del codice di procedura penale, proposto nel presente disegno di legge, alla corte d'appello territorialmente competente.

Attesa la delicatezza del tema della libertà personale appare opportuno che, anche per i reati di competenza del pretore, la adozione di misure coercitive o interdittive sia affidata sempre ad un organo collegiale che può essere senz'altro identificato nel tribunale del capoluogo di provincia competente per territorio in relazione al luogo del commesso reato.

Tale esigenza, peraltro, sembra opportuno sia limitata alla fase delle indagini preliminari e lasciare inalterato il regime della competenza per quanto riguarda la fase degli atti preliminari al dibattimento, e del dibattimento stesso, con l'effetto che nessuna modifica va introdotta all'articolo 91 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 279 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 279. - (*Giudice competente*) - 1. L'applicazione, la revoca delle misure coercitive ed interdittive di cui ai capi II e III del presente libro, nonché le modifiche delle modalità esecutive di tali misure appartengono alla competenza del giudice che procede.

2. Nel corso delle indagini preliminari e prima che venga promossa dal procuratore della Repubblica l'azione penale provvede all'adozione delle misure coercitive ed interdittive, alla loro revoca e modifica, il tribunale del capoluogo della provincia territorialmente competente con riferimento al luogo in cui il reato si è consumato, ai sensi dell'articolo 8 del codice di procedura penale.

3. Il tribunale competente ad adottare le misure coercitive ed interdittive e la loro revoca e modifica viene composto mediante formulazione tabellare con magistrati appartenenti alla sezione penale ed avrà durata biennale.

Art. 2.

1. All'articolo 309 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«4. La richiesta di riesame avverso l'ordinanza del tribunale competente ai sensi dell'articolo 279 è presentata nella cancelleria della corte d'appello territorialmente competente con le forme previste dall'articolo 582»;

b) Il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il presidente della sezione della corte d'appello competente in tema di misure coercitive e interdittive cura che sia dato immediato avviso al tribunale che ha adottato la misura. Il tribunale, entro il giorno successivo, trasmette alla corte d'appello gli atti presentati a norma dell'articolo 291, comma 1;

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Sulla richiesta di riesame decide la corte d'appello competente territorialmente. Presso ogni corte d'appello viene istituita una sezione competente quale organo per il riesame avverso le ordinanze che dispongono misure coercitive. Tale sezione viene rinnovata ogni biennio»;

d) al comma 8, le parole: «al tribunale» sono sostituite dalla seguenti: «alla corte d'appello»;

e) al comma 9, le parole «il tribunale», ovunque ricorrono, sono sostituite: dalle seguenti: «la corte d'appello».

Art. 3.

1. Nell'articolo 310 del codice di procedura penale, le parole: «al tribunale» e «il tribunale», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «alla corte d'appello» e «la corte d'appello».